



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2016

Nell'anno duemilasedici, addì 28 luglio alle ore 13.55, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0055415 del 27.07.2016 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione dell'argomento iscritto al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S .....

**Sono presenti:** il **rettore** prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**Sono assenti giustificati:** dott. Francesco Colotta, sig. Angelo Marzano.

**Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti:** dott.ssa Alessandra De Marco.

**Il Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S .....

D. 287/16  
Personale  
1.1



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2016

## SENTENZA T.A.R. DEL LAZIO N. 8144/2016 IN ORDINE A PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 74 POSTI DI PROFESSORE DI II FASCIA - AREA CUN 12 – ADEMPIMENTI.

Il Presidente rende noto che con la sentenza n. 8144 del 2016, pubblicata il 14.07.2016, il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso proposto da un candidato avverso gli atti della procedura, indetta con D.R. n. 4711/2011, per la copertura di n. 74 di Professore Associato, area CUN 12, Scienze Giuridiche.

In primis il giudice amministrativo rileva “che il bando per la procedura selettiva non è stato preceduto dalla delibera del Dipartimento, quale struttura preposta a manifestare le esigenze didattiche di reclutamento, in aperta violazione dell’art. 2 del relativo Regolamento” (il riferimento è al regolamento di Ateneo sulle chiamate).

Inoltre, prosegue nella motivazione, “ne discende che il bando del 30 dicembre 2011 e i provvedimenti conseguenti specificamente impugnati (...) sono illegittimi, ora per vizi propri, ora per illegittimità derivata, e vanno pertanto annullati”.

Il T.A.R. del Lazio ha poi osservato come la procedura di cui trattasi debba ritenersi illegittima nella parte in cui è stata indetta con “generico riferimento all’area CUN 12 scienze giuridiche”, senza che nell’ambito della stessa area CUN venissero “individuati i posti messi a concorso con specifico riferimento al settore concorsuale ed al settore scientifico-disciplinare, in chiaro contrasto con l’art. 3 del Regolamento per il reclutamento, emesso secondo l’art. 18 della Legge n. 240 del 2010”.

La suddetta statuizione è stata effettuata con espresso richiamo alle precedenti sentenze del T.A.R. del Lazio n. 10952 del 2013 – oggetto di appello trattenuto in decisione dal Consiglio di Stato – e n. 5791 del 2015 confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2662 del 2016.

Tali sentenze sono intervenute con riguardo alla medesima procedura concorsuale, rispettivamente, con riferimento agli atti di essa che hanno riguardato l’area CUN 11, Scienze storiche e filosofiche e l’area CUN 01, Scienze matematiche e informatiche.



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2016

Segnatamente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2662 del 2016 ha statuito che qualora, in conseguenza dell'annullamento della procedura concorsuale ivi disposta limitatamente all'area CUN 01, "il riavvio della procedura di chiamata risulti ancora funzionale a soddisfare le esigenze di copertura della Università (...) la riedizione dell'attività amministrativa dovrà necessariamente svolgersi attraverso la indizione di una o più procedure di chiamata per uno o più settori disciplinari, comunque puntualmente indicati, e non per l'intera macro-area CUN".

Nella sentenza si evidenzia "che in ultimo non è riconoscibile un diritto pieno all'insegnamento e alla ricerca presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma in capo al ricorrente, non discendendo con certezza, dal rinnovamento della procedura, il conseguimento del posto a cattedra, subordinato, in ogni caso, alla valutazione tecnico-discrezionale di una commissione".

All'esito dell'approvazione degli atti della procedura indetta per la copertura di n. 74 di Professore Associato, area CUN 12, Scienze Giuridiche, hanno assunto servizio presso questo Ateneo quali Professori universitari di seconda fascia n. 10 docenti, previa loro chiamata da parte delle strutture dipartimentali interessata e conseguente adozione del decreto rettorale di nomina.

Anche tali decreti rettorali di nomina sono stati impugnati con il ricorso accolto dalla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8144 del 2016 e, di conseguenza, annullati.

I Dipartimenti presso i quali i suddetti docenti hanno preso servizio all'esito della procedura concorsuale di cui trattasi sono stati tempestivamente resi edotti della decisione del giudice amministrativo di cui trattasi non appena di essa questo Ateneo ha avuto legale conoscenza.

Le stesse strutture dipartimentali hanno evidenziato con documentate note trasmesse all'amministrazione centrale il grave documento che l'attività didattica (peraltro, già programmata e pianificata anche per il prossimo anno accademico 2016-2017), di ricerca e – financo – gestionale-organizzativa delle stesse e, quindi, di questo Ateneo subirebbe in caso di interruzione del servizio svolto dai docenti assunti all'esito della procedura indetta con riferimento all'area CUN 12.

I Dipartimenti interessati hanno, pertanto, documentato le lacune che, sotto il profilo anche dell'attività formativa, verrebbero a determinarsi.



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2016

Sul piano processuale, questo Ateneo, su indicazione espressa dell'Avvocatura Generale dello Stato patrocinante in giudizio dell'Università, Ateneo, ha ritenuto di dover proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8144 del 2016, con istanza di sospensione della relativa efficacia esecutiva.

La richiesta motivata di proposizione dell'atto di appello comprensivo della suddetta istanza cautelare è stata inoltrata all'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n. 54297 del 22.07.2016.

Tale richiesta è stata motivata alla luce delle suddette gravi disfunzioni che verrebbero a determinarsi in caso di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva che assiste la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8144 del 2016, il cui esito positivo non appare affatto certo, considerato che il Consiglio di Stato con la – già richiamata – sentenza n. 2662 del 2016 ha respinto l'appello incardinato da questa Università avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 5791 del 2015 (intervenuta in annullamento degli atti della procedura limitatamente all'area CUN 01).

Sul piano organizzativo-gestionale le stesse gravi disfunzioni evidenziate dai Dipartimenti si ritiene impongano una rimodulazione della programmazione del fabbisogno del personale docente che tenga conto di quanto rappresentato dalle stesse strutture dipartimentali. In tal senso hanno deliberato i seguenti Dipartimenti: Economia e Diritto, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche, Diritto ed Economia delle Attività Produttive.

Pertanto, il Presidente chiede al Consiglio, in accoglimento di dette richieste, di valutare l'opportunità di operare un'integrazione della programmazione delle risorse per il reclutamento del personale docente per l'anno 2016 approvata con delibera n. 254/16 del 12.07.2016, al fine di prevenire le gravi conseguenze che – anche – sulla sostenibilità dell'offerta formativa deriverebbero dalla mancata concessione della sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. o, comunque, da una sua eventuale conferma all'esito del giudizio di appello.

Il Presidente propone, pertanto, di integrare la programmazione delle risorse approvata da questo Consiglio nella seduta del 12.07.2016, mediante l'assegnazione delle seguenti posizioni, per le quali l'Area Supporto Strategico e Comunicazione ha assicurato la copertura finanziaria in termini di punti organico, a valere sulle risorse 2016:



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2016

SSD	Dipartimento	P.O.
IUS/05	Diritto ed Economia delle Attività Produttive	0,70
IUS/05	Economia e Diritto	0,70
IUS/18	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/15	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/07	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/19	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/18	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/10	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/10	Scienze Politiche	0,70
	Studi Giuridici, Filosofici ed Economici	0,70
<b>Totale</b>		<b>7,00</b>

*cur*

Il Presidente precisa che, non essendo pervenuta una delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici, in tempo utile con la convocazione straordinaria del presente Consesso, e, tuttavia, in linea con l'esigenza generale manifestata da tutti i Dipartimenti di tutela dell'organizzazione didattica complessiva dell'Ateneo, l'individuazione del Settore scientifico-disciplinare sarà effettuata successivamente dal suddetto Dipartimento.

Il Presidente, rappresenta, inoltre, l'opportunità di tenere conto nell'ambito della suddetta rimodulazione della programmazione del fabbisogno del personale 2016, in adempimento pieno della sentenza *de qua* e in accoglimento della richiesta di assegnazione formulata dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive di un'ulteriore risorsa per una procedura di chiamata di un professore di II fascia per il Settore scientifico-disciplinare IUS/04.

I Dipartimenti interessati dovranno utilizzare le predette risorse per l'attivazione di procedure di chiamata di professori di II fascia ai sensi della normativa vigente.

*d  
Luzi  
Pavallo  
Z. Coviello*



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2016

Infine, il Presidente precisa che le eventuali economie di spesa sulle risorse assegnate ai Dipartimenti rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto si invita il Consiglio a deliberare.

**ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:**

Richiesta motivata di proposizione dell'atto di appello comprensivo della suddetta istanza cautelare inoltrata all'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n. 54297 del 22.07.2016.

**ALLEGATI IN VISIONE :**

Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8144/2016;

Estratto del verbale della seduta del 27.07.2016 Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive;

Estratto del verbale della seduta del 21.07.2016 del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto;

Estratto del verbale della seduta del 22.07.2016 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche;

Estratto del verbale della seduta del 26.07.2016 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche.



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2016

..... O M I S S I S .....

**DELIBERAZIONE N. 287/16**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università;
- Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016;
- Vista la delibera di questo Consiglio n. 254 del 12 luglio 2016 con la quale è stata approvata la programmazione delle risorse per il reclutamento del personale docente per l'anno 2016;
- Vista la Sentenza del T.A.R. Lazio n. 8144 del 14 luglio 2016;
- Preso atto del grave documento che l'attività didattica (peraltro, già programmata e pianificata anche per il prossimo anno accademico 2016-2017), di ricerca e – financo – gestionale-organizzativa dell'Università che potrebbe derivare dalla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8144 del 2016, in caso di mancata sospensione della relativa efficacia esecutiva;
- Viste le richieste di assegnazione di risorse aggiuntive, pervenute dai Dipartimenti interessati dagli effetti della suddetta sentenza, al fine di garantire il mantenimento della sostenibilità dell'offerta formativa;
- Considerata l'opportunità di operare un'integrazione della programmazione delle risorse per il reclutamento del personale docente per l'anno 2016, approvata con delibera n. 254 del 12 luglio 2016, al fine di prevenire le gravi conseguenze che – anche – sulla sostenibilità dell'offerta formativa deriverebbero dal mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza del T.A.R. o, comunque, da una sua eventuale conferma all'esito del giudizio di appello;
- Acquisita la nota, prot. n. 288/VII/1 del 28.7.2016, con la quale il Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici richiede per le esigenze didattiche e di ricerca del predetto Dipartimento e secondo quanto già deliberato, anche l'attribuzione di una posizione di professore di II fascia per il SSD IUS/20;
- Verificata la sussistenza della copertura finanziaria in termini di punti organico, a valere sulle risorse 2016, necessaria all'accoglimento delle suddette richieste;
- Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza e Lodise





Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2016

## DELIBERA

**di approvare, ad integrazione della programmazione delle risorse per il reclutamento del personale docente per l'anno 2016 deliberata nella seduta del 12 luglio 2016, l'assegnazione ai Dipartimenti di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, Economia e Diritto, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche e Studi Giuridici Filosofici ed Economici delle seguenti posizioni:**

SSD	Dipartimento	P.O.
IUS/05	Diritto ed Economia delle Attività Produttive	0,70
IUS/05	Economia e Diritto	0,70
IUS/18	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/15	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/07	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/19	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/18	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/10	Scienze Giuridiche	0,70
IUS/10	Scienze Politiche	0,70
IUS/20	Studi Giuridici, Filosofici ed Economici	0,70
IUS/04	Diritto ed Economia delle Attività Produttive	0,70
<b>Totale</b>		<b>7,70</b>

**I Dipartimenti interessati dovranno utilizzare le predette risorse per l'attivazione di procedure di chiamata di professori di II fascia, ai sensi della legge n. 240/10 e secondo le tipologie in essa previste, la cui scelta è rimessa alla autonoma responsabilità degli stessi Dipartimenti.**



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2016

**Dispone che le eventuali economie di spesa sulle risorse aggiuntive assegnate ai Dipartimenti con la presente delibera, resesi disponibili in seguito alla chiamata di docenti già in servizio presso la Sapienza, rientreranno nella disponibilità dell'Amministrazione.**

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
**Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE**  
**Eugenio Gaudio**

..... O M I S S I S .....

AREA AFFARI LEGALI



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma  
"LA SAPIENZA"  
Amministrazione Centrale  
USCITA  
prot. n. 0054297  
del 22/07/2016  
classif. IV/1.

INNOC

Avvocato Federico Basilica  
Avvocatura Generale dello Stato  
Via del Portoghesi, 12  
00186 Roma

Oggetto : CT 10807/2013 - Prof. Philipp FABBIO.

Appello al Consiglio di Stato avverso sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8144 del 2016 con richiesta di sospensione della relativa efficacia esecutiva.  
Invio relazione.

Si prega codesta Avvocatura Generale dello Stato di voler proporre appello innanzi al Consiglio di Stato per la riforma, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8144/2016 (all. 1) non notificata che ha accolto il ricorso del Prof. Fabbio avverso gli atti, inerenti l'area CUN 12, Scienze Giuridiche, della procedura indetta da questo Ateneo per la "copertura di posti di Professore Universitario di ruolo di II fascia mediante chiamata ex art. 29, comma 9, legge 240/2010".

In particolare tale decisione ha accolto il suddetto ricorso in ordine ai primi motivi di gravame (con conseguente assorbimento delle ulteriori censure ivi formulate in via subordinata) e, pertanto, con riferimento alle censure ivi assolutamente sollevate avverso – anche – il bando con cui è stata indetta la procedura di cui trattasi oggetto, dunque, di annullamento da parte del giudice amministrativo di prime cure:

L'esigenza di proporre istanza di sospensione del carattere esecutivo che assolve tale sentenza e del suo – auspicato – accoglimento discende, oltre che dal *fumus boni iuris* che si ritiene, alla luce dei titivi che si effettueranno nel prosieguo, caratterizzi il presente atto di gravame, dal grave pregiudizio – e quindi, dal *periculum in mora* – che verrebbe a subire, sotto il profilo della relativa organizzazione, l'attività di questo Ateneo in ordine ad ogni suo aspetto (didattico, inerente la ricerca e financo gestionale) in caso di diniego della misura cautelare richiesta.

Ciò posto che questa Università, in base all'approvazione degli atti della procedura in questione – peraltro intervenuta già a dicembre 2012 e, quindi, da più di tre annualità anche accademiche – e della conseguente presa di servizio dei docenti utilmente ivi selezionati, ha posto in essere un'attività organizzatoria (ossia ha organizzato) sia con riferimento all'attività didattica – già – dell'anno accademico 2012-2013 che di quelli seguenti, sia in ordine ai profili inerenti l'attività di

ricerca, e i vari aspetti – anche gestionali – delle varie funzioni (si pensi, ad esempio, a quelle proprie dei singoli Dipartimenti Universitari interessati) in cui si estrinseca l'azione amministrativa dell'Ateneo.

Pertanto, la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva che assiste la decisione del giudice di prime cure appellante arrecherebbe, all'evidenza, un grave nocumento alla attività – già pianificata – dall'Ateneo sotto tutti i suddetti profili.

A corredo e dimostrazione di ciò si rappresenta come – anche – la programmazione didattica relativa al prossimo anno accademico 2016/2017 sia già stata completata e trasmessa al MIUR.

Ciò peraltro nel rispetto della tempestività – termine finale 20 maggio 2016 – prevista dalle allegate note del M.I.U.R n. prot. 16453 del 24.09.2015 e n. prot. 11449 del 03.05.2016 (all.ii 2 e 3).

Altresì, si allegano le note (all. 4) trasmesse dalle Direzioni dei Dipartimenti presso i quali prestano servizio i docenti selezionati nell'ambito della suddetta procedura concorsuale e chiamati alla luce degli esiti della stessa, nella qual viene evidenziato il grave nocumento che l'esecuzione, in mancanza di una tempestiva sospensione della sua efficacia esecutiva, della sentenza di cui trattasi, arrecherebbe all'attività didattica, di ricerca e, di conseguenza anche organizzativa delle medesime strutture dipartimentali e, quindi, dell'Università.

Questo, dunque è peraltro, anche con riguardo ad aspetti che impingono ed involgono pure le situazioni giuridiche di altri soggetti (basti pensare al riguardo, a titolo esemplificativo, all'utenza studentesca, nonché ai progetti di ricerca affidati o che comunque coinvolgono i docenti selezionati nell'area CUN 12 in base al bando dal T.A.R., limitatamente a tale area, annullato) la cui tutela merita di essere apprezzata nell'ambito della comparazione degli interessi cui il giudice amministrativo deve procedere – anche – nella valutazione che è chiamato a compiere in fase cautelare.

Tra queste situazioni giuridiche soggettive, inoltre, devono essere ricordate e considerate quelle dei docenti utilmente selezionati nell'area CUN 12 e controinteressati nella presente vicenda, i quali, in caso di non accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellante sentenza, sarebbero esposti ad una possibile decadenza della loro nomina che verrebbe ad incidere, appunto oltre che sulla suddetta impalcatura e pianificazione organizzatoria cui sulla base della loro presa di servizio ha proceduto l'Ateneo, sulla propria personale situazione (in primo luogo – ma non solo – nel caso si trattasse di quei docenti che si sono dimessi dal precedente posto di ruolo al fine di prendere servizio presso questa Università).

Ciò con conseguenze che, nell'ipotesi di auspicata riforma della decisione del T.A.R. del Lazio, non potrebbero essere eluse o comunque eliminate se non a fronte di una complessa attività procedimentale che, invece, l'inibitoria auspicata consentirebbe di evitare.

Per converso, il Prof. Fabbio, come peraltro dal medesimo esposto nel suo ricorso è ricordato anche dalla stessa sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8144 del 2016, presta già servizio (e tuttora lo svolge) presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, sicché dalla mancata esecuzione immediata – se scópresa – della decisione di cui trattasi non subirebbe alcun pregiudizio.

Pertanto, nella comparazione tra gli interessi che in materia vengono in rilievo, si confida che il giudicante ritenga comunque prevalente quello al corretto funzionamento dell'organizzazione dell'attività pubblica che un eventuale diniego della misura cautelare richiesta, invece, pregiudicherebbe, senza che al Prof. Fabbio possa derivarne alcun concreto giovamento e nessuna concreta utilità.

In altri termini, a favore del mantenimento della "re adhuc *integra*" si riteneva depongano anche esigenze di certezza del diritto nel suddetto senso di assicurare, a garanzia anche delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti terzi coinvolti, almeno fino alla decisione nel merito del secondo grado di giudizio la certezza dell'attività fin qui svolta e programmata da questa Università in esito alla procedura indetta con il bando annullato limitatamente all'area CUN 12.

Dunque, per tutto quanto sin qui esposto, si ritiene sussistano adeguate ragioni, già sotto il profilo del *periculum in mora*, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata che, pertanto, si confida venga ad essere disposta.

Venendo al merito e, quindi, al *fumus boni iuris* che si ritiene assista anch'esso la suddetta istanza, si rileva innanzitutto, come il T.A.R. abbia – erroneamente – accolto un ricorso – quello del Prof. Fabbio - inammissibile e/o comunque improcedibile e irricevibile perché tardivamente proposto con riferimento alle doglianze inerenti il bando con cui è stata indetta la procedura e la composizione delle Commissioni giudicatrici, oltre che infondato nel merito.

Già alla luce dei seguenti rilievi che, pur condotti all'attenzione del giudice amministrativo di prime cure, non sono stati esaminati e trattati *funditus* con la conseguenza della erroneità della decisione che si impugna:

Inverò, occorre tenere presente come tale bando è stato indetto con D.R. n. 4776 del 30.12.2011 (all. 5) pubblicato sulla G.U.- serie concorsi ed esami n. 4 del 17.01.2012 e come tale bando prevedesse espressamente già all'art. 1 che i posti per la cui copertura lo stesso è stato indetto venissero ad essere individuati e suddivisi per aree CUN (precisando, tra l'altro, che il relativo "allegato A indicava le posizioni disponibili all'inizio della procedura per ciascuna area CUN").

Altresì, lo stesso bando all'art. 4 ha previsto, al primo comma, che "per ognuna delle aree CUN è costituita una Commissione giudicatrice" e, al secondo comma, che "per ogni area CUN le Commissioni sareanno costituite da cinque professori di prima fascia di diverso settore scientifico disciplinare".

Dunque, già al momento dell'indizione della procedura il Prof. Fabbio poteva – e anzi doveva – conoscere i termini in cui si sarebbe estrinsecata la procedura e, seghatamente, in ordine ai profili che qui occupano, della sua attivazione ai fini della copertura di posti di Professore Associato individuati con riferimento all'area CUN (la cui nozione, comunque, come si dirà, non è antitetica a quella dei settori scientifico-disciplinari che essa ingloba) e da ricoprire all'esito dei lavori concorsuali affidati a Commissioni che sarebbero state nominate sempre con riferimento alle aree CUN e "costituite da cinque professori di prima fascia di diverso settore scientifico disciplinare" e, quindi, non

da un Professore di I fascia per ciascun settore scientifico-disciplinare (atteso che tale numero di cinque docenti è incompatibile con il numero – di molto superiore – dei docenti che avrebbero dovuto comporre la Commissione se in essa fosse stato inserito un docente per ogni settore scientifico-disciplinare).

Ciò nonostante, a fronte di un bando, contenente tali prescrizioni, adottato con un D.R. del 30.12.2011, il Prof. Fabbio ha provveduto alla sua impugnazione solo con un ricorso notificato il 19.02.2013 (a distanza dunque, di più di un anno dalla pubblicazione del bando) e, quindi, ben oltre il termine decadenziale previsto ai fini dell'impugnazione giurisdizionale degli atti amministrativi.

Quindi, il bando di indizione della procedura non è stato tempestivamente impugnato dal ricorrente, avendo, evidentemente, lo stesso piuttosto preferito prima sostanzialmente accettare le regole previste dal bando di concorso e, poi, a procedura espletata e ad esito non favorevole per lo stesso, impugnarne gli atti.

Invero, occorre ricordare che "i bandi di concorso, se contenenti clausole immediatamente lesive dell'interesse degli aspiranti devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione (n.d.r.: o di altro motivo di censura riconlegabile al bando stesso), ovvero decorsi i termini per ricorrere contro il bando medesimo" (sul punto, di recente, T.A.R. Liguria, Sezione II, 31.01.2008 n. 144).

Difatti, già per giurisprudenza risalente "il bando di concorso che sia direttamente lesivo dell'interesse di colui che assume di avere titolo a partecipare al procedimento concorsuale deve essere immediatamente impugnato" (così fin da Consiglio di Stato, Sezione IV, 20.10.1987 n. 625).

Del resto, lo stesso T.A.R. del Lazio in questa sede adito nella recente sentenza n. 2843 del 2006 ha già avuto modo di statuire che "la tardività dell'impugnazione del bando della procedura selettiva ... vira l'impugnativa delle graduatorie che hanno concluso la selezione, quali atti conseguenti, e rende inammissibile il ricorso".

Per quanto concerne, poi, la composizione – contestata con il ricorso – della Commissione giudicatrice la tardività della relativa censura si evince, oltre che da quanto già detto, dalla circostanza che la Commissione giudicatrice, relativamente all'area CUN 12, è stata nominata con D.R. n. 1688 del 25.05.2012 pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ateneo e nell'Albo del Settore Concorsi. Sicché, anche a voler considerare tale data, le censure aventi ad oggetto la composizione della Commissione mosse solo con un ricorso notificato il 19.02.2013 appaiono ineludibilmente tardive.

Tuttavia, è proprio in base alle suddette censure avverso il bando della procedura e la composizione delle Commissioni che, nonostante la loro inammissibilità e irricevibilità, il T.A.R. del Lazio ha accolto il suddetto ricorso con una sentenza, la n. 8144 del 2016, che dovrà, pertanto già in base a tale rilievo, essere riformata.

In ogni caso, le censure sollevate avverso il bando e, in particolare, la sua individuazione e specificazione dei posti per la cui copertura esso è stato indetto attraverso il riferimento alle aree CUN e non ai settori scientifico-disciplinari e, conseguentemente, avverso la composizione delle Commissioni con riferimento a tali aree appaiono non condivisibili nel merito.

Ciò se solo si tiene presente quanto segue, da un lato, circa la non estraneità all'ordinamento concorsuale delle aree CUN e, dall'altro, riguardo la particolarità (straordinarietà, appunto, trattandosi di una procedura indetta in esecuzione di un Piano straordinario per il reclutamento di Professori Associati tra soggetti già in possesso di idoneità o comunque abilitati) della situazione normativa e fattuale nel cui ambito – anche temporale – la procedura di cui trattasi è stata indetta.

Particolarità in base alla quale le relative fonti non possono essere individuate soltanto nell'art. 18 della Legge n. 240 del 2010 (all. 6), peraltro non ancora entrata a regime alla data del 30.12.2011 di indizione della procedura in questione (non essendo in tale lasso temporale ancora state attivate le procedure volte all'abilitazione scientifica nazionale dalla stessa previste) ma, altresì, nel relativo art. 29, comma 9 e, inoltre, nell'art. 11 del D.M. n. 439 del 2011 (all. 7) che autorizza sulla base di un piano straordinario (e, quindi, evidenziando la particolarità della procedura) il reclutamento dei Professori di II Fascia e nella nota del M.I.U.R. n. prot. 11889 del 28.12.2011 (all. 8) contenente specifiche indicazioni relativamente alle modalità di esecuzione del piano straordinario per il reclutamento dei Professori Associati.

Fonti normative, si badi bene, tutte richiamate nel preambolo del bando con cui è stata indetta la procedura selettiva di cui trattasi che, quindi, non ha tratto il proprio fondamento, come erroneamente ritenuto dal T.A.R. dal solo art. 18 della L. n. 240/2010 e dal Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II fascia (all. 9) richiamati – sostanzialmente – in via esclusiva dal giudice amministrativo di prime cure:

La suddetta nota del M.I.U.R. n. prot. 11889 del 28.12.2011 (all. 8), circa le modalità di indizione della procedura, ha espressamente "invitato gli Atenei a indire selezioni basate su ampi raggruppamenti di settori concorsuali, che, a seconda delle dimensioni dell'Ateneo e della disponibilità di punti organico, dovrebbero coincidere con una o più aree Cun".

Altresì, con riferimento alla composizione delle Commissioni giudicatrici la nota in questione ha richiamato "l'affezione degli Atenei sull'opportunità di far valutare le candidature da parte di distinte Commissioni di Ateneo per ciascuna area Cun".

Indicazioni, queste, recepite non solo dal bando di indizione della procedura ma altresì dalle deliberazioni del Senato Accademico del 08.11.2011 e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 276 del 2011 allegate ai nn. 10 e 11.

Dunque, la sentenza che si appella appare errata e come tale meritevole di riforma nella parte in cui fonda i propri assunti sulla base di una ricostruzione del quadro normativo – quanto meno – parziale e dell'esclusione dall'ordinamento concorsuale della nozione delle aree CUN che, invece, come esposto, ben poteva assumere rilievo in esso, quanto meno nella fase di transizione fino al passaggio a regime della Legge Gelmini, prevista dalle disposizioni transitorie e finali di essa (e, in

*primis*, dal relativo art. 29, comma 9) e in base a quanto previsto dalla richiamata nota del M.I.U.R. n. prot. 11889 del 28.12.2011.

La particolarità e straordinarietà (nei termini suddetti) della procedura di cui trattasi giustifica l'inapplicabilità *in toto* del Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II fascia (all. 9) pur richiamato dal bando che, peraltro, prevedeva al relativo art. 2, lett. d, (con un dettato che chiaramente non può che essere inteso come tale da limitare l'applicazione dello stesso Regolamento – solo – alle procedure da indirsi una volta entrata a regime la Legge c.d. Gelmini) l'impossibile (per la procedura su cui in questa sede si controverte, non essendosi ancora verificata tale entrata a regime) partecipazione degli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, all'epoca dell'indizione del bando in questione, invero, oggetto di altra procedura non ancora espletata e nemmeno bandita.

Quindi, il Regolamento in questione, seppur costituita un dato normativo dalla cui considerazione l'Ateneo non poteva prescindere salvo incorrere in un difetto di istruzione o eccesso di potere, non poteva, né può, certamente ritenersi applicabile *in toto e sic et simpliciter* alla procedura concorsuale sulla cui legittimità si insiste.

Di qui, l'inapplicabilità alla procedura di cui trattasi, indetta ai sensi dell'art. 29, comma 9, della L. n. 240 del 2010 delle parti del Regolamento in questione incompatibili con la disciplina speciale che complessivamente ha disciplinato la stessa procedura.

Invero, nel caso in cui questa Università avesse inteso applicare in senso stretto e solo l'articolo 18 della Legge n. 240/2010 – anziché il complessivo quadro normativo descritto e, *in primis*, l'art. 29, comma 9, della stessa legge legittimante il ricorso, quale fonte, allo stesso quadro – non avrebbe potuto bandire alcun concorso prima del competimento della procedura per il conseguimento della suddetta abilitazione scientifica nazionale.

Regolamento, che comunque, essendo fonte subordinata alla legge (e, nel caso specifico, alla legge n. 240 del 2010 che all'art. 29, comma 9, di essa ha legittimato – si ritiene – l'indizione della procedura di cui trattasi), non potrebbe, in ogni caso, giustificare una declaratoria di annullamento di una procedura, invece, consentita, alla luce di quanto detto, dal superiore dato normativo legislativo nei termini in cui è stata indetta.

Dunque, per quanto sin qui esposto, si ritiene che il riferimento, in sede di indizione della procedura concorsuale, alle aree CUN risulta legittimato e dotato di fondamento in ordine alla procedura di cui trattasi alla luce del suddetto e descritto quadro normativo.

Tuttavia, seppure sia tale fondamento normativo il dato – necessariamente – preminente in ordine alla legittimazione della procedura di cui trattasi, si ritiene di dover evidenziare come l'indizione cui si è proceduto ad una procedura selettiva (come detta, straordinaria e particolare alla luce di quanto previsto nella fase di entrata a regime della L. Gelmini dalla disposizione transitoria e finale di essa di cui all'art. 29, comma 9) abbia una sua – si ritiene – ratio che ne avvalorà ancor di più la legittimità alla luce di principi di buon andamento, pure sotto il profilo dell'economicità, dell'azione amministrativa.

Difatti, in proposito occorre tenere presente, innanzitutto, che la disposizione di cui all'art. 29, comma 9, della L. n. 240/2010 (fonte primaria della presente procedura) trova la sua origine storica e

ragione nell'esigenza, da un lato, di garantire la funzionalità delle Università che, negli ultimi anni, a seguito del mancato *tum over* - anche determinato dalle primarie esigenze di contenimento della spesa pubblica - hanno visto il relativo corpo docente ridursi notevolmente e, dall'altro lato, di assicurare tale funzionalità - pure - attingendo al bacino costituito dalle idoneità già attribuite secondo il sistema antecedente a quello introdotto dalla L. Gelmini e non ancora entrato in vigore al momento della indizione del bando.

Cioè, peraltro, con l'ulteriore - e si ritiene - evidente intento, sotto il profilo dell'azione amministrativa pubblica e, in particolare, del suo buon andamento e della sua economicità e razionalizzazione, di non disperdere gli esiti delle procedure amministrative già svolte per la selezione degli idonei e, sotto il profilo degli interessi - privati ma pur sempre apprezzabili - dei soggetti già idoneati di garantire una tutela delle loro aspettative, in esito alle idoneità dagli stessi conseguite, di immissione nei ruoli del personale docente universitario.

Altresì, in proposito, occorre tenere presente come - anche ma non solo alla luce di quanto sin qui esposto - la necessità di impegnare tempestivamente le risorse stanziate con la nota del M.I.U.R. n. prot. 11889 del 28.12.2011 ha imposto, vista anche le dimensioni dell'Ateneo, la definizione di una procedura unitaria e per ampi raggruppamenti, peraltro, secondo le indicazioni date dalla stessa nota ministeriale.

Se non si fosse proceduto in tali termini un Ateneo delle dimensioni della Sapienza di fatto non avrebbe avuto alcuna possibilità di impiegare le risorse 2011, atteso che, in alternativa, sarebbe stato costretto a dover indire un numero inverosimile di procedure.

Diritti, a voler considerare i soli e specifici settori scientifico-disciplinari avrebbe dovuto indire un numero elevatissimo di selezioni e, comunque, prevedere necessariamente la costituzione di Commissioni composte solo da docenti del settore per un numero di 341 Commissioni pari a quanti sono i settori scientifico disciplinari tutti presenti alla Sapienza.

Inoltre, anche a voler considerare solo i macro settori si sarebbero dovute costituire ben 85 commissioni con un costo esorbitante e, come tale, in contrasto non solo con il principio di economicità dell'azione amministrativa ma, altresì, con la suddetta *ratio* dell'art. 29, comma 9, della L.n. 240/2010.

Dal rilievo della legittimità del ricorso alle aree CUN ai fini dell'individuazione e specificazione dei posti di Professore Associato (tra soggetti già idonei o, comunque, abilitati) si ritiene derivi anche la legittimità della nomina - una volta individuato il termine di riferimento della selezione della procedura con riguardo all'area CUN - delle Commissioni "per area CUN", peraltro, sulla base di una previsione - quella al riguardo contenuta nel bando di concorso indetto con D.R. n. 4776 del 30.12.2011 e ripetuta nel D.R. n. 1685 del 25.05.2012 - come detto non tempestivamente impugnata.

Utile appare, altresì, al riguardo richiamare quanto precisato "relativamente alla costituzione delle Commissioni giudicatrici" nel Senato Accademico del 21.02.2012 (all. 12).

Così come in proposito opportuno appare ribadire che la nota n. prot. 11889 del 28.12.2011 (all. 5) con cui il M.I.U.R. ha fornito specifiche indicazioni in ordine al Piano Straordinario di reclutamento dei Professori Associati, ha espressamente richiamato l'attenzione degli Atenei

sull'opportunità di far valutare le candidature da parte di distinte Commissioni di Ateneo per ciascuna area Cun".

Ciò senza dire che un'attenta analisi della composizione della Commissione giudicatrice consente di osservare come questa – composta in ogni caso da giuristi – avesse al suo interno non solo un ampio spettro di competenze – peraltro destinate a confrontarsi all'interno del collegio nella naturale dialettica che deve caratterizzare i lavori di ogni Commissione giudicatrice – ma, quali suoi membri, Commissari che, in quanto competenti oltre che in ordine al settore scientifico-disciplinare di provenienza necessariamente anche nelle materie affini, hanno consentito all'organo giudicante di poter effettuare una valutazione pertinente in proposito.

A titolo esemplificativo, in ordine alla valutazione del ricorrente (afferente al settore scientifico-disciplinare del diritto commerciale) in senso al collegio, comunque, si ripete composto da giuristi (con conseguente rilievo di tale osservazione posto che la metodologia della ricerca giuridica è notoriamente unitaria), era presente un Professore ordinario di diritto dell'economia che, in quanto tale, sicuramente aveva competenze per valutare un percorso curriculare in diritto commerciale.

Riguardo, poi, la redazione, da parte della Commissione giudicatrice in sede di conclusione dei relativi lavori, di un elenco ulteriore rispetto a quello contrassegnato con le lettere a) e b), oltre a richiamare quanto già dedotto nella nota n. prot. 49460 del 19.08.2013 occorre osservare quanto segue.

Innanzitutto, non si comprende quale sia la lesione che da tale redazione sarebbe derivata a parte ricorrente atteso il fatto che il Prof. Fabbio non è stato comunque inserito nei primi due elenchi.

Considerata tale circostanza, dunque, nell'ipotesi in cui tale c.d. terzo elenco non fosse stato redatto, alcun beneficio ne avrebbe comunque tratto il ricorrente e, quindi, per converso, alcuna lesione – si ritiene possa affermarsi – ne è discesa in ordine alla situazione giuridica soggettiva del Prof. Fabbio – dalla compilazione dell'ulteriore elenco di cui parte ricorrente si duole.

Inoltre, in proposito, non può che richiamarsi quanto già osservato dallo stesso T.A.R. del Lazio in questa sede adito con la sentenza n. 10052 del 2013, su cui peraltro è intervenuto il giudicato, nel cui corpo motivazionale proprio la stessa Terza Sezione investita della decisione della presente controversia ha avuto modo di statuire che "la commissione ha legittimamente redatto un elenco di candidati non chiamabili oltre a un elenco A (candidati selezionati), una graduatoria B (graduatoria di merito degli idonei "chiamabili") e un elenco C (candidati esclusi).

La scelta della commissione di predisporre un mero elenco di soggetti privi dei requisiti per essere chiamati a ricoprire eventuali ulteriori posti di ruolo, non si pone in contrasto con la lex specialis di gara e si sostanzia in una mera elencazione in ordine alfabetico, non costituente graduatoria, di 37 soggetti che risultano essere stati esaminati dalla commissione medesima.

Tale elencazione risulta essere stata effettuata solo ed esclusivamente per ragioni di trasparenza e completezza delle operazioni ed è priva di alcun valore giuridico nei termini di graduatoria prospettati dalla ricorrente. D'altra parte si evidenzia che il medesimo elenco dei non chiamabili sarebbe stato comunque ricavabile per differenza tra i nomi dei profili curricolari valutabili ed i soggetti indicati negli elenchi A e B. Ne deriva il valore puramente formale e non sostanziale di detto elenco".

Infine, anche le ulteriori doglianze che hanno avuto ad oggetto le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice in sede di verifica dei requisiti di ammissione alla procedura e di valutazione comparativa dei candidati si ritiene debbano essere disattese.

Ciò alla luce dei seguenti rilievi.

Rilievi che attengono ai caratteri di complessità, globalità e omnicomprensività che caratterizzano per consolidata giurisprudenza, le procedure di valutazione comparativa, oltre che al loro basarsi su valutazioni di carattere qualitativo piuttosto che quantitativo.

Rilievi, inoltre, che, peraltro, potrebbero risultare anche superflui qualora si volesse aderire all'orientamento della giustizia amministrativa prevalente in materia secondo cui "le scelte - n.d.r. - della Commissione giudicatrice - non sono censurabili perché ciò significherebbe sostituire le valutazioni dell'organo tecnico nominato dall'amministrazione con quelle del giudice amministrativo" cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio n. 7012 del 2004 e Consiglio di Stato, Sezione VI, 25.09.2006 n. 5608,

Orientamento che è stato anche riproposto nella recentissima decisione del T.A.R. Piemonte, Sezione I, 11.07.2012 n. 840 che ha avuto modo di osservare come "le valutazioni della Commissione giudicatrice di un concorso a pubblici impieghi sono espressione di un'ampia discrezionalità censurabile, quindi, solo in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti od irragionevoli, tali essendo quelle che emergono dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza, atteso che l'operato della Commissione consiste in un libero apprezzamento, orientato da conoscenze tecniche-scientifiche, di non univoca interpretazione per il grado di elevata soggettività ed impenetrabilità che lo caratterizza".

Orientamento, inoltre, che ha trovato applicazione anche in ordine all'area CUN 12, con riferimento alla procedura di cui trattasi nella già richiamata sentenza del T.A.R. del Lazio n. 10052 del 2013 ove il giudice amministrativo di prime cure ha avuto modo di respingere censure di analogo tenore, osservando come "noto è il principio secondo cui la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffinio globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati".

Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivo giudizio unitario" (Cons. Stato Sez. VI, 21-10-2013, n. 5079).

Comunque, anche nel caso in cui si volesse lasciare in disparte tale prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, non si può non tener conto delle ulteriori statuzioni in proposito intervenute di recente da parte del giudice amministrativo.

Tali statuzioni, invero, appaiono particolarmente significative ed hanno ad oggetto la precisazione, contenuta nella decisione del giudice amministrativo in questa sede adito (T.A.R. del Lazio) n. 2259 del 2006, attraverso la quale è stato evidenziato come nelle procedure per il reclutamento di personale docente universitario "non sono utilizzabili i criteri che presiedono, in via

generale, ai concorsi per titoli nel pubblico impiego, giacché il giudizio comparativo voluto dal Legislatore, allo scopo di operare una selezione che tenga conto del valore professionale di ciascun aspirante, pur essendo riferito ad una serie di parametri di riferimento, si risolve sempre in una valutazione globale di idoneità, nella quale ciascuno dei fattori concorre con gli altri, senza che a nessuno sia riconosciuta una valenza prevalente o addirittura assorbente rispetto ad altri".

"Ne discende - sempre secondo quanto rilevato da tale sentenza - ed esempio che il dottorato di ricerca, posseduto dalla ricorrente ma non anche dal controinteressato, rappresenta uno degli elementi di valutazione, che può, tuttavia, rivelarsi recessivo di fronte all'apprezzamento, operato dalla Commissione, di altri fattori (n.d.r.: pertanto, a titolo esemplificativo, anche differenti dall'impact factor) che possono essere ritenuti, per la propria peculiarità concreta, maggiormente indicativi dell'idoneità del concorrente a ricoprire il posto".

Anche il massimo consesso di giustizia amministrativa nella relativa decisione n. 5608 del 2007 (che ha confermato quella del T.A.R. del Lazio n. 942 del 2004) ha precisato che "nelle procedure definite dalla nuova normativa che regolamenta i concorsi di accesso alla docenza universitaria il giudizio conclusivo della commissione esaminatrice costituisce la risultante di un'elaborazione delle valutazioni espresse nei giudizi individuali, la quale, attraverso l'esame e la discussione collegiale di tutti gli elementi considerati da ciascun commissario, li supera ed assorbe nel convincimento a cui la commissione stessa, all'unanimità o a maggioranza, ritiene di pervenire" e che "non è necessario che detto giudizio conclusivo espliciti analiticamente tutti i criteri seguiti e gli elementi apprezzati, ma è sufficiente che sia esente da evidenti vizi logici in relazione al procedimento ed alle valutazioni seguite".

A questo riguardo occorre tenere presente che la motivazione dei vari passaggi in cui si è estrinsecata la procedura in questione, nonché dei relativi esiti appare desumibile dai verbali redatti, peraltro in forma organica e compiuta dalla Commissione giudicatrice.

Difatti, dalla lettura di tali verbali si evince non solo la legittimità della valutazione comparativa de qua, ma anche come l'intera procedura concorsuale in questione sia venuta a svolgersi, secondo il normale iter che la medesima, in base alle sue - integrali - e complessivamente considerate - fonti ed al suo bando di indizione, doveva seguire.

Dunque, è proprio tale complessità ed omnicomprensività che caratterizza, unitamente al suo incontrarsi sul dato qualitativo, il giudizio finale delle valutazioni comparative di cui trattasi a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse dal Prof. Fabbio all'operato della Commissione.

Del resto, anche il massimo consesso di giustizia amministrativa, peraltro in alcune sue recenti pronunce, le nn. 2674 del 2010 e 4824 del 2008, ha avuto modo di precisare come, proprio con riferimento alle procedure di valutazione comparativa che in questa sede vengono in rilievo, "non sia condivisibile l'approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici".

Ciò, atteso che "maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di maggiore trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri che costituisce l'essenza della procedura comparativa".

In una recentissima pronuncia, la n. 317 del 26.01.2015, il massimo consesso della giustizia amministrativa ha avuto modo di osservare come "È necessario e sufficiente che tutti i titoli e le pubblicazioni siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati, dato che il giudizio settoriale sulla pubblicazioni e sui titoli entra nel più completo esame dei candidati; esso si da condurre in via comparativa: non sono quindi le pubblicazioni e i titoli a dover essere comparati uno per uno, ma il valore scientifico complessivo dei concorrenti".

Ancora, in proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che "nella valutazione specifica delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singola pubblicazione, ma solo di quelle costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di idoneità all'attività di ricerca e meritevole di essere sottoposte ad una valutazione comparativa".

In tal senso milita la considerazione della ingestibilità della procedura in questione, ove si ritenesse necessaria la valutazione comparativa analitica di ogni singolo titolo/attività e di ogni singola pubblicazione, ognuna alla stregua di ciascuno dei criteri prima specificati; ... poiché, quindi, non può essere predicato l'obbligo, per la commissione, di valutare analiticamente ciascun titolo e ciascuna pubblicazione per tutti i concorrenti, e la specifica comparazione di ogni elemento con i titoli e le pubblicazioni presentati dagli altri candidati, tanto meno può farsi derivare l'illegittimità del procedimento e del provvedimento finale dalla mancata verbalizzazione di ciascun giudizio su ogni titolo e su ogni pubblicazione" (Consiglio di Stato, Sezione VI, 26.01.2015 n. 317).


Per tutto quanto fin qui esposto, si contida nell'accoglimento, anche nel merito, del ricorso in appello al Consiglio di Stato e nella relazione dell'eventuale appello incidentale che il Prof. Fabbri dovesse proporre.

Si allegano:

1. copia della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8144/2016;
2. copia della nota M.I.U.R. n. prot. 16453 del 24.09.2015;
3. copia della nota M.I.U.R. n. prot. 11449 del 03.05.2016;
4. copia delle note dei Direttori dei Dipartimenti presso i quali prestano servizio i docenti assunti nei ruoli di questo Ateneo all'esito della procedura concorsuale di cui trattasi;
5. copia del D.R. n. 4776 del 30.12.2011 di indirizzi della procedura;
6. copia della Legge n. 240 del 2010;
7. copia del D.M. n. 439 del 2011;
8. copia della nota del Mi.U.R. n. prot. 11889 del 28.12.2011;

9. copia del Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II fascia;
10. copia della deliberazione del Senato Accademico del 08.11.2011;
11. copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 275 del 2011;
12. copia della deliberazione del Senato Accademico dell'Ateneo adottata nella seduta del 21.02.2012.

S. SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Via Agostino Depretis, 13  
Dipartimento di Filosofia  
Dott.ssa Maria Pia Sciarra





Prot. n° 288/VII/1  
del 28/07/2016

Chiar.mo Prof. Eugenio Gaudio  
Magnifico Rettore della Sapienza Università di Roma

Chiar.mo Prof. Paolo Ridola  
Preside Facoltà Giurisprudenza

Ill.mo Direttore Carlo Musto D'Amore  
Direttore Generale della Sapienza Università di Roma

Gent.ma Dott.ssa Daniela Cavallo  
Dirigente Area Risorse Umane

Avv. Sergio Salvatore Manca

In merito alla comunicazione ricevuta e ad altre con analogo oggetto, si ribadiscono con questa lettera a mia firma le seguenti esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici, già discusse ed approvate, nel rispetto della programmazione, come risulta dalle delibere a suo tempo inviate:

- Conferma acquisizione risorsa per un posto di I fascia (IUS/17), attribuito dall'Ateneo (fondi MIUR) al Digef;
- 1 Risorsa di II fascia IUS20 Filosofia del diritto;
- 1 Risorsa di II fascia IUS17 Diritto penale;
- RTDA: 1 RTDA IUS20, 1 RTDA SECSP03, 1 RTDA SECSP01, 1 RTDA IUS17.

Con questa lettera, come anche da sollecitazione della S.V., si esplicita con piena chiarezza e senza possibile dubbio interpretativo la posizione del Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici.  
Cordiali saluti,

27 luglio 2016

